



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

ORDINANZA N. 60 DEL 01-12-2023 SINDACO

N° REG. GEN.	DATA
60	01-12-2023

Oggetto: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 01/12/2023 AL 30/04/2024 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 01/12/2023 AL 15/04/2024.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per

dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;

- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- in data 08/03/2021 è stato superato il limite di n. 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ delle polveri PM10 nella stazione di monitoraggio di Treviso - Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per i Comuni dell'Agglomerato di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Urbano);
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Mogliano Veneto risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Mogliano Veneto è la stazione di Treviso - Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione

della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Mogliano Veneto risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;

- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

VISTO inoltre il *Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale* pubblicato dal Ministero della Transizione Ecologica n.383 del 06/09/2022, che ha recepito le indicazioni del Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativamente a misure coordinate di riduzione della domanda di gas;

TENUTO CONTO delle indicazioni dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 10 settembre 2021, durante il quale è stato illustrato il "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea", emesso dalla Regione Veneto con DGR 238 del 2 marzo 2021, e gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure riassunti nell'Allegato A della DGRV 1089 del 9 agosto 2021, da inserire nell'ordinanza sindacale. In base a dette disposizioni regionali è stato definito dal TTZ di mantenere quanto più possibile uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dalla DGRV n. 238/2021 riguardanti la limitazione del traffico, la combustione delle biomasse e viene reso noto che la misura di divieto di spargimento liquami è regolamentata dalla DGRV n. 813/2021 che introduce la questione polveri sottili e ripropone i divieti stagionali legati alle condizioni meteorologiche integrandoli con il divieto di spandimento dei liquami in condizioni di allerta PM10 superiore a verde salve quelle distribuzioni effettuate mediante iniezione o con interrimento immediato del liquame stesso. Misura questa da inserire nelle ordinanze sindacali con validità dal 1° ottobre al 15 aprile di ogni anno;

VISTI:

- La L.R. 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- Il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per

la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192";

- *Il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa";*
- *la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";*
- *l'art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali" in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli delle polveri sottili (PM10);*
- *la DGRV n. 122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";*
- *gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";*
- *il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";*
- *la DGRV n. 1089 del 9/8/2021 con la quale vengono forniti gli Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria definiti dalla DGRV n. 238 del 02/03/2021;*
- *il D.M. n.383 del 06/10/2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori termici massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale;*

ORDINA

A decorrere dal 01/12/2023 sino al 30/04/2024, tutti i giorni nell'intero territorio comunale:

LIVELLO NESSUNA ALLERTA – VERDE:

- *la temperatura media in ambiente misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, in zona E – dal 22/10/2023 al 07/04/2024, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, per un massimo di 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23), non potrà superare:*
 - a) 19°C** (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – Attività ricreative, di culto e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive private;
 - E.7 – attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

b) 17°C (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili; sono altresì comprese tutte le palestre e gli impianti sportivi pubblici.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti (sigla E.3);

- il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa collegati, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
 - cantine, depositi, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage e autorimesse esterne;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **“3 stelle”** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO e LIVELLO DI ALLERTA 2 - ROSSO

- a temperatura media in ambiente misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, in zona E – nei periodi consentiti dalla legge, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, per un massimo di 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23), non potrà superare:

a) 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – Attività ricreative, di culto e assimilabili;
- E.5 – attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive private;
- E.7 – attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

b) 17°C (con tolleranza di + 2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili; sono altresì comprese tutte le palestre e gli impianti sportivi pubblici.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti (sigla E.3);

- il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa collegati, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **“4 stelle”** secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato;
- Di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori quando i sistemi di riscaldamento o raffrescamento siano attivati, fatte salve comunque le norme vigenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici **dal 01/12/2023 fino al 15/04/2024**, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

ORDINA ALTRESI'

indipendentemente dal livello di allerta raggiunto

- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, a scopo intrattenimento.
- **Con successivo e apposito atto saranno normate le eventuali deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali.**
- Il Comune provvederà alla verifica anticipata del rispetto di quanto ordinato al punto precedente;

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli

periodici e di manutenzione degli impianti termici e della pulizia delle canne fumarie;

- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2 – 3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter – HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione;
- non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche;
- non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno – luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad utilizzare, per quanto possibile, “apparecchi soffiatori” esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle superfici erbose, allo scopo di ridurre il fenomeno di risollevarimento delle polveri;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Casier, ai Vigili del Fuoco di Treviso;
 - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell'Agglomerato IT0518 e alla Regione Veneto Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;

- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana.

AVVERTE che:

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Livello allerta 1 (arancio)**: quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- **Livello allerta 2 (rossa)**: quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- **Il ritorno al livello di allerta 0 (verde)** avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <https://www.comunecasier.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti: il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dall'1/01/2020;

- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

Il Comando di Polizia Intercomunale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto e dello spargimento di liquami, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981;

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore II - Programmazione e Sviluppo del territorio.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Il Sindaco
Carraretto Renzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa